



Chieve, 12.04.2017

AVVISO - Tassa Rifiuti Riduzione all'utenza domestica

Si comunica che il Consiglio Comunale del 30 Marzo scorso ha introdotto la seguente riduzione TARI all'utenza domestica:

Articolo 26 bis

Riduzioni all'utenza domestica – Compostaggio Domestico

1. Oltre alla raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti, il Comune incentiva la pratica del cosiddetto "compostaggio domestico". Agli utenti che effettuano tale pratica in modo continuativo (per più di 6 mesi in un anno), utilizzando i rifiuti vegetali e gli avanzi biodegradabili del cibo prodotti dal proprio nucleo familiare concede, previa richiesta scritta, una riduzione pari al 15% della componente variabile della tassa smaltimento rifiuti.
2. I requisiti e le condizioni necessarie per ottenere tale riduzione tributaria sono i seguenti:
 - a) possesso o disponibilità, dimostrabile o documentabile, da parte del contribuente di un'area pertinenziale dell'abitazione superiore a 80 mq.
 - b) pratica reale e continuativa, verificabile in ogni momento da parte del Comune mediante personale dipendente o delegato dal Sindaco in possesso di specifico documento di riconoscibilità, del compostaggio domestico, utilizzando una o più tra le tecniche possibili (cumulo, rete, compostiera fissa o rotante, cassetta con lombrichi, ecc.);
 - c) effettuare il compostaggio esclusivamente con compostiere chiuse in aree superiori a 80 mq e inferiori a 1.000 mq oppure se la distanza del luogo di compostaggio è inferiore a 5 metri dal confine dell'abitazione più vicina;
 - d) divieto di comportamenti atti a recare danni a terzi;
 - e) divieto di conferire scarti vegetali ed organici alla raccolta ordinaria dei rifiuti solidi urbani.
3. L'applicazione della riduzione tariffaria per compostaggio domestico avrà luogo solo se verranno rispettati i criteri sopra citati.
4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi e ha valore dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'agevolazione viene calcolata a consuntivo, col rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
5. **Per l'anno 2017, i cittadini che dichiarano di praticare il compostaggio in modo continuativo già da alcuni anni e presentano istanza entro e non oltre il 02 maggio 2017, hanno diritto a beneficiare della riduzione per l'intero anno 2017.**
6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni e i requisiti sopra descritti.
7. Nel caso in cui venga meno la possibilità e/o la volontà di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Tributi e il beneficio tariffario decade dal mese successivo alla dichiarazione fatta.
8. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tassa, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando sanzioni e interessi previsti dalla normativa.

Per la modulistica e/o maggiori informazioni rivolgersi allo sportello dell'Ufficio Tributi del Comune o visitare il sito istituzionale: <http://www.comune.chieve.cr.it> nella sezione Ufficio Comunali/Ufficio Tributi.

Ufficio Tributi
Comune di Chieve